

**AUTORITÀ PORTUALE  
CATANIA**

*ORDINANZA N. 9 DEL 23/09/2009*

**OGGETTO:** *Regolamentazione concernente l'utilizzo delle banchine nn° 24 – 25 – 26 – 27 – del Molo di Levante.*

Il Presidente dell'Autorità Portuale, Santo CASTIGLIONE, sottoscritto:

**VISTA** la legge n° 84/94 del 28.01.1994 e s.m.i. in materia di riordino della legislazione portuale;

**VISTO** il codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione – Navigazione Marittima – approvato con DPR 15.02.1952 n. 328;

**VISTO** l'art. 8 lett. H legge 84/94 che disciplina la competenza dell' Autorità Portuale nella amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

**VISTO** il D.M. 01.07.2008, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina dello scrivente quale Presidente di questa Autorità Portuale,

**VISTO** l'art. 6 comma 1 lettera a) della legge 28/01/1994 n. 84, nel testo modificato dal D.L. n. 535 del 21/10/1996, che prevede la competenza delle Autorità Portuale nella disciplina e controllo di tutte le attività commerciali e industriali esercitate nei porti con potere di regolamentazione e di ordinanza;

**VISTE** le sopravvenute competenze dell'autorità Portuale in materia di security, in applicazione alle disposizioni contenute nel I.S.P.S Code e nel PFSP redatto dall'Ente ed approvato con Decreto dal capo del Compartimento Marittimo di Catania;

**VISTA** l'ordinanza n° 01 del 10.01.2006 “*Disciplina degli accessi e della circolazione in ambito portuale. Applicazione I.S.P.S. Code degli impianti portuali*”;

**VISTA** l'ordinanza n° 02/2006 “*Regolamentazione concernente l'utilizzazione dei piazzali portuali per la sosta merci*”;

**VISTA** la nota n° 4100 del 19.05.09 “*Operatività banchina nuova del Molo di Levante*”;

**VISTA** la recente ultimazione dei lavori di allargamento delle banchine interne del molo di levante ed il relativo atto di collaudo provvisorio cui è succeduta la consegna della nuova struttura nella disponibilità degli operatori portuali;

**VISTI** i contenuti dei verbali delle riunioni di giorno 14 e 20 Maggio 2009 in cui, in occasione dell'arrivo contestuale di quattro unità da crociera, sono state evidenziate alcune problematiche in ordine all'utilizzo delle banchine nuove del Molo di Levante;

**VISTO** altresì il verbale del 20.05.09 in cui è stata rilevata dalla Capitaneria di Porto la limitazione nell'utilizzo della banchina n. 24 e causa della presenza del pontile del circolo nautico NIC;

**CONSIDERATO** che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini della prevenzione degli incidenti (c.d. safety), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili (c.d. security);

**RITENUTO** necessario porre in essere le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza per gli operatori portuali, l'utenza, i turisti in transito e chiunque a diverso titolo si trovi ad operare in ambito portuale.

## ORDINA

### Art. 1

Nel tratto di banchina, meglio evidenziata nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, è vietata, con le deroghe di cui in seguito, la sosta ed il transito di mezzi di qualsiasi tipo nelle aree fra il vertice di levante della banchina n° 19 sino al vertice sud della banchina n° 27, con l'esclusione dei mezzi delle forze di Polizia, dell'Autorità Portuale, dei Servizi Tecnico-nautici, dell'Agenzia delle Dogane, della Sanità Marittima ed Aerea e di quelli di emergenza o soccorso. Nelle stesse aree è autorizzato l'accesso pedonale esclusivamente ai soci dei circoli nautici esistenti nel tratto interessato.

### Art. 2

In relazione alla destinazione d'uso, le banchine n. 24, 25, 26 e 27 del molo di levante sono utilizzate per l'ormeggio prioritariamente delle navi da crociera, in via secondaria di navi Ro-Ro merci e miste merci passeggeri e solo in via eccezionale, quando per giustificate motivazioni non vi sono disponibili altri ormeggi, anche di navi cargo o di diversa tipologia. E' comunque fatto divieto a qualsiasi imbarcazione di qualsivoglia stazza di ormeggiarsi presso le banchine suddette senza la previa autorizzazione dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto di Catania.

### Art. 3

In occasione dell'ormeggio di navi presso le banchine n. 24, 25, 26, 27 e 29/30, in deroga all'art.1, è consentito il transito o la sosta nei piazzali retrostanti le banchine n.24, 25, 26 e 27 dei mezzi impegnati nelle operazioni portuali (Agenzie Marittime, pullman, Imprese Portuali, trailers, semirimorchi, taxi, fornitori navali, SIDRA, etc...) ad una distanza non inferiore a 15 m. dal ciglio banchina.

### Art. 4

Nei casi di cui all'art.3, la presenza di semirimorchi, veicoli, mezzi di sollevamento, è consentita esclusivamente nel periodo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico nave, salvo casi eccezionali oggetto di specifica autorizzazione rilasciata dalla Autorità Portuale.

In qualunque caso tutti gli autoveicoli, gli automezzi di trasporto, i rimorchi collocati nell'area ristretta destinata alla nave da crociera dovranno essere rimossi due ore prima dell'arrivo dell'unità stessa.

#### Art. 5

Per tutto il periodo di permanenza delle navi da crociera, su tutta la banchina è disposto il divieto di transito di qualunque tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi della Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Polizia delle Frontiere, personale delle Forze Armate che abbiano necessità di accedervi per ragioni del loro servizio, Piloti, Ormeggiatori, Agenzia marittima, Sanità marittima, mezzi di soccorso e dei mezzi impegnati nelle operazioni di assistenza alle navi da crociera (pullman, taxi etc.).

#### Art. 6

I pullman e taxi autorizzati ex art. 68, che dovranno recarsi sotto bordo alle navi da crociera potranno accedere all'area loro destinata solo mezz'ora prima dell'arrivo della nave. Gli stessi, in attesa di passeggeri, dovranno sostare allineati sulla calata antistante la banchina di ormeggio della nave ad una distanza non inferiore a 20 mt dal ciglio banchina. I conducenti non possono per alcun motivo allontanarsi dal loro mezzo.

#### Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e disciplinerà, fino a nuova disposizione, l'ormeggio, la viabilità, la sosta della banchina nuova del Molo di Levante.

#### Art. 8

La presente ordinanza sospende con decorrenza immediata l'efficacia di ogni altra precedente disposizione, ordinanze e/o autorizzazione in contrasto con la presente disciplina. Per quanto riguarda le disposizioni sulla sosta delle merci in banchina rimangono in vigore le norme di cui all'ordinanza n° 02/2006 emessa da questa Autorità Portuale di Catania non in contrasto con la presente.

#### Art.9

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare le disposizioni di cui alla presente Ordinanza.

#### Art.10

I contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti a norma degli articoli 1161, 1164, 1165 e 1174 del vigente Codice delle Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. I contravventori saranno inoltre ritenuti penalmente e civilmente responsabili e perseguibili per ogni eventuale danno a persone e/o cose dovesse derivare dalla loro inadempienza.

Catania, 23.09.2009

**FIRMATO**  
IL PRESIDENTE  
Santo CASTIGLIONE